




Comune di Fosso'



Provincia di Treviso



Piano delle acque Regolamento di polizia idraulica



COMUNE DI FOSSO'
Sindaco
Luciano Compagno

R.U.P.
Geom. Adriano Salvato

AGGIORNAMENTO A CURA DI
Ing. Giuseppe Baldo

PROGETTISTI
Ing. Luca Bertotto
Arch. Nevio Rostellato
Geom. Diego Moro
Ing. Stefano Calzavara
hanno collaborato
Rossana Basileo
Ximena Fernandez Turin
Alessandro Busana
Andrea Roveccio

Elaborato:

1.1

Ottobre 2009

COMUNE DI FOSSO'

(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Premessa

I fossi non demaniali costituiscono il primo fondamentale elemento dell'intera rete scolante del territorio. La capillare distribuzione, un dimensionamento adeguato e la regolare manutenzione consente di evitare o limitare gli allagamenti in occasione delle intense precipitazioni piovose.

Oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati hanno un rilevante valore ambientale e paesaggistico, per la presenza di numerose specie vegetali e animali che si insediano all'interno e lungo i margini.

La presenza di fasce vegetazionali, arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a rete. Essi sono la sede di un importante patrimonio di biodiversità, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fitonutrienti derivanti dall'attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque ed infine concorrono a mantenere e a migliorare il paesaggio agrario tipico della pianura veneta.

Per i motivi di cui sopra è derivata la necessità di disciplinare in modo organico, recependo le norme e i regolamenti vigenti, di tutelare e valorizzare la funzionalità della rete idrica scolante privata, relativamente all'aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico.

ART.1

Finalità

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati non demaniali, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private, e, nello stesso tempo, per tutelare e valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.
2. Per fossati si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni

e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

ART.2

Distanze delle piante dai fossi

1. Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.
2. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossati poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 m.
3. Tuttavia le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono ammesse solo qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; ma giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.
4. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.
5. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 c.c. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.
6. Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica da ambo i lati di almeno m. 4 dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei. La messa a dimora di specie arboree e arbustive all'interno di tale fascia, dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata dal Consorzio di Bonifica competente.

ART. 3

Divieti assoluti e permessi

Nei fossati privati indicati al precedente art. 1 è assolutamente vietato:

1. realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;

2. ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo;
3. immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate;
4. Le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia: D Lgs n.152 del 2006 e successive modifiche;
5. E' vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di permessi di costruire, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
6. Eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica;
7. Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento;
8. E' inoltre fatto obbligo ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 2 punto 2.
9. Nei fondi confinanti con fossi, canali, e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
 - a) m. 2 dal ciglio dei fossi pubblici, delle strade pubbliche e dei fossi privati di rilevante importanza (capifosso);
 - b) Almeno m. 1 dal ciglio dei fossi privati (escluso quelli citati al punto a) e delle strade private.

Le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste all'articolo 2.

Le fasce di rispetto indicate al punto a) dovranno essere in ogni caso concordate con il competente Consorzio di Bonifica.

10. Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

11. E' vietato impiegare prodotti chimici diserbanti nell'alveo del fosso e lungo il margine delle rive per una fascia di 1,00 – 2,00 metri di larghezza da ambo i lati, ossia entro le fasce di rispetto indicate al punto 9 lettere a) e b) del presente articolo.

ART. 4 **Pulizia dei fossi principali**

E' obbligatoria la manutenzione e pulizia dei fossi con sezione maggiore di 4 mq e sezione tra 2 e 4 mq, così come individuati nella Tav. n. 3.2 del Piano delle Acque.

Lo sfalcio dovrà essere effettuato almeno 2 volte all'anno.

ART. 5 **Manutenzione ed esercizio**

I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art 914 ad art 921 cc e art. 22 L.R. N°3/1976). Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc).

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904:

In particolare essi dovranno:

1. tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile - settembre);

2. tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà;
3. aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
4. mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
5. rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
6. tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali;
7. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi.
8. è fatto obbligo agli agricoltori di eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi.

ART. 6

Manutenzione dei fossi di competenza del Comune

Per i fossi comunali il Comune provvede con proprio atto deliberativo ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi.

ART. 7

Tombinature dei fossati

1. Le tombinature sono di norma vietate, salvo che la loro realizzazione non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà ecc.) e per una lunghezza massima di m 6.
2. L'esecuzione delle tombinature deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro adeguato, comunque non inferiore a cm 100, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica. I

lavori sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune e al parere idraulico del Consorzio di Bonifica, e, ove dovuto, previa autorizzazione del proprietario della strada, se diverso dal Comune.

3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Comune e deve essere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:
 - relazione tecnica illustrativa
 - inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG)
 - rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze fino alla confluenza del fossato nel ricettore demaniale più vicino
 - documentazione fotografica dello stato di fatto
 - stato di progetto
 - relazione idraulica
4. L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale sono soggette alle disposizioni regionali in materia edilizia.
5. Le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche.

ART. 8

Fossati insufficienti

1. L'Ufficio Tecnico Comunale, in accordo con il Consorzio di Bonifica competente, verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati o a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su segnalazione di almeno un cittadino interessato.
2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3 o 4, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.
3. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali le sistemazioni agrarie e la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario verrà considerato opera di

urbanizzazione primaria e resterà in carico al Comune o ai lottizzanti o agli esecutori dell'opera urbana in argomento, e cioè ai diretti beneficiari dell'intervento. Al proprietario del fondo inferiore aggravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta una indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

4. Qualora l'opera idraulica ricada tra quelle previste al precedente art. 1 comma 2, (fossati in gestione ad enti pubblici), il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.
5. In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.
6. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

ART. 9

Tutela e gestione del paesaggio rurale

1. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane smottamenti, erosioni, ecc.) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Utilizzo ove possibile di tecniche di ingegneria naturalistica con l'uso di materiali di origine naturale che favoriscano il ripristino delle condizioni originarie.
 - b) Salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare.

- c) Nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei o arbustivi per garantire il deflusso delle acqua, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali.
- d) Le tipologie vegetali tagliate devono essere ripristinate nella stessa quantità e qualità, piantando alle distanze prescritte all'art. 2.

ART. 10 **Sbarramenti irrigui provvisori**

In deroga a quanto previsto al precedente art. 3 comma 1, nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo e siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle, garantendo un minimo deflusso;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
- L'attingimento lo rilascia solo il Genio Civile e solo su Acque Pubbliche

La comunicazione ha validità stagionale.

Lo sbarramento dovrà essere tempestivamente rimosso in caso di avversità atmosferiche.

ART. 11 **Violazioni ed ammende**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.

ART. 12
Esecuzione forzata

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell'Ufficio competente può ordinare l'esecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino e l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

ART. 13
Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.

ART. 14
Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è previsto si rinvia alle leggi esistenti, in particolare alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica (R.D. 8 maggio 1904, n. 368; L. n. 215/1933; L.R. n. 3/1976 e successive modificazioni e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque vigenti ed ai Regolamenti Comunali.

Allegato 1

**SPETT.LE
COMUNE DI FOSSO'
PIAZZA MARCONI 3
30030 VENEZIA**

Venezia, lì

Oggetto: Segnalazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Polizia Idraulica

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (____)
il ____ / ____ / _____, C. F. _____
residente a _____ CAP (_____)
in via/piazza _____ n. _____,
Tel. _____, e-mail _____ @ _____

con la presente, segnala a codesta Spett.le Amministrazione che:

il fossato¹: _____
Comune di _____ Foglio _____ Mapp. _____

non è sufficiente allo smaltimento delle acque piovane a causa del seguente problema:

A tal fine allega la seguente documentazione:

- estratto catastale;
- corografia in scala;
- documentazione fotografica

Si chiede pertanto l'intervento dell'Amministrazione Comunale al fine di porre rimedio alla problematica dei fossati.

In fede

¹ Nel caso in cui non sia possibile specificare la denominazione del fossato lasciare il campo vuoto